

## LETTURE

### GIURISTI E « SOCIETAS » CONSENSUALE.

Il volume dedicato da Ferdinando Bona ad alcuni importanti aspetti della società consensuale romana (BONA F., *Studi sulla società consensuale in diritto romano* [Milano, Giuffrè, 1973] p. VIII-150) è frutto di una lunga elaborazione e di uno studio che si rivela, alla lettura, eccezionalmente attento, penetrante e minuzioso. Esso si è aggiunto a precedenti saggi dell'a. e si è incontrato, nello stesso giro di anni, con le pagine che ho dedicato io allo stesso tema, da ultimo in uno scritto (di stesura estremamente concisa per esigenze editoriali) che ha l'ambizione di abbracciarlo tutto, in tutto il suo insieme (GUARINO, « *Societas consensu contracta* », in *ANA*, 1972, 261 ss.; volume separato [Napoli, Libreria Scient. Editrice, 1972] p. 120). La data anteriore del mio ultimo scritto è stata solo questione di rapidità nella correzione delle bozze. In realtà, la grande cortesia di Bona mi ha permesso di prendere posizione in ordine alle sue tesi fino al punto di poter citare le pagine del suo libro, che egli mi ha messo liberamente a disposizione prima ancora che fosse pubblicato il volume. Cosa di cui ancora una volta pubblicamente lo ringrazio.

Proprio perché gli argomenti affrontati dall'a. sono tutti del pari considerati, talvolta per approvarli e talaltra no, nel mio ultimo scritto, mi esimo, in questa sede, da una vera e propria recensione, che si tradurrebbe in una ripetizione stucchevole di quanto già ho detto. Decida un altro lettore chi abbia ragione e chi torto sui punti, non pochi, in cui Bona ed io ci scontriamo. Anche se non tutti i risultati raggiunti, in questo volume e negli studi precedenti, sono per me convincenti, quel che importa è che io non sia l'ultimo (anzi sia possibilmente il primo) a segnalare l'apprezzamento per il metodo prescelto dall'a. Il quale ha impostato la sua analisi sulla trattazione di Gaio e su un tentativo di ricostruzione accuratissimo dei sistemi espositivi dei suoi modelli, Sabino e Cassio, e delle visuali di Labeone, Giuliano, Paolo, Ulpiano. Gli schemi delle varie trattazioni possono essere contestati, i collegamenti tra le stesse possono essere discussi, le deduzioni dell'a. possono talvolta parere azzardate o ingiustificate, ma è certo che di più e di meglio non si sarebbe potuto fare per cercar di riportare il tema complesso della società consensuale al pensiero dei singoli giureconsulti che se ne sono occupati.

Il fatto è, a mio avviso, che, almeno in materia di *societas consensu contracta*, troppo poco ci rimane per poter convincentemente individuare certe divergenze di opinioni che sono, forse, più il frutto di una eccessiva sollecitazione dei testi che non di una lettura paziente degli stessi. E a ciò si aggiunge, sempre a mio avviso, il pregiudizio corrente, ma in realtà testualmente e storicamente ingiustificato, che

l'archetipo della *societas* sia stato costituito dalla *societas omnium bonorum*. Per non parlare di certe interpretazioni che, ad una più accurata analisi, si rivelano, pur essendo autorevolmente sostenute da anni, criticamente poco attendibili. Un discorso che non porto avanti perché mi indurrebbe inevitabilmente a quel che mi sono proposto di evitare: la riproduzione dei miei argomenti.

Sia come sia delle tesi sostenute, i libri non sono importanti per i convincimenti che determinano, ma per i problemi che aprono. Sotto questo profilo il libro del Bona è molto importante. Denso di problemi, di nuovi e interessanti problemi, esso è un documento affidante di onestà di ricerca, di larghezza di orizzonti e di maturità di pensiero.

ANTONIO GUARINO

---

#### LA « HEREDITATIS PETITIO POSSESSORIA ».

L'*hereditatis petitio possessoria* (= *hpp.*) è un'azione pretoria ch'è data al *bonorum possessor*, analoga all'*hereditatis petitio* civile che spetta all'*heres*. La sua origine classica è quasi concordemente esclusa. Già il Fabricius, nel 1833, aveva pensato che fosse stata introdotta dai commissari di Giustiniano; poi il Leist aveva negato che ci fossero prove della sua esistenza prima di Diocleziano; e il Lenel, che fino alla seconda edizione del suo *Edictum* l'aveva attribuito al diritto classico, nella terza cambiò opinione: non si potrebbe dimostrare l'esistenza della *hpp.* nell'editto o nelle opere dei giuristi. R. Quadrato riesamina, oggi, il problema<sup>1</sup> e giunge alla conclusione opposta.

In primo luogo, egli osserva (nel cap. I del suo libro), c'è un argomento di carattere generale, per cui l'*hpp.*, come non può essere attribuita all'opera dei compilatori, così deve essere giudicata di origine classica. È del diritto classico la tendenza ad adeguare il regime della *bonorum possessio* a quello dell'*hereditas*: adeguazione che non può superare i limiti imposti alla struttura di ciascun sistema successorio dalle caratteristiche generali dell'ordinamento classico: così si spiega l'esistenza di un istituto pretorio simile ma distinto da quello civile. Viceversa, nel diritto giustiniano non c'è che un solo sistema successorio: la creazione di un rimedio nuovo, con una denominazione che richiama specificamente la *bonorum possessio*, sarebbe ingiustificata e superflua. Contro questo argomento non valgono quelli, egualmente generali, proposti dai fautori dell'opinione comune. Non il silenzio sull'istituto, che si è creduto di poter rilevare in Gaio e in Ulpiano: silenzio che è stato interpretato in modo molto ambiguo (escludendo che nelle menzioni generiche di rimedi pretori sia compresa la *hpp.*). Non il giudizio negativo che sarebbe da dare sull'istituto: giudizio di superfluità, che a un'analisi attenta si mostra infondato.